

n. 311/07 A.S.



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE – UFFICIO TUTELE

Oggetto: Istanza di nomina di Amministratore di sostegno in favore di
YY, nata a -- il 18.8.1934
proposta da Dott.--, Dirigente Responsabile Sanitario Az. Osped. di --

Premesso che il Dott.--, in qualità di Dirigente Responsabile Sanitario dell'Az. Osped. di -- , con ricorso depositato il 28.3.07, chiede la nomina in via d'urgenza di Amministratore di Sostegno in favore della paziente Yy, ricoverata presso Struttura Semplice Attività Oncologiche di detto Ospedale, e che, affetta da severa patologia tumorale che necessita di terapia antitumorale, non sembra tuttavia nelle condizioni mentali di esprimere un consapevole consenso informato in merito all'effettuazione della terapia chemioterapia proposta, non priva di effetti collaterali (viene allegata relazione clinica oncologica 22.3.07 e relazione psichiatrica 20.3.07, e si riferisce di familiari che non sembrano comprendere la gravità della patologia della congiunta e la finalità delle cure per la stessa proposte);

Sentita personalmente Yy, condotta il 29.3.07 presso il Giudice Tutelare dal dott.--, Responsabile Struttura Semplice Attività Oncologiche dell'Az. Ospedaliera di --;

Pervenuto il 4.4.07 certificato 29.3.07 del medico di base dott.--, che riferisce dell'esito della visita in data 26.2.07;

Non pervenuta alcuna relazione dal Servizio Sociale del Comune di in merito al nucleo familiare di Yy, quale richiesta via fax il 29.3.07, ma ritenuta l'urgenza di provvedere anche in assenza delle informazioni richieste;

Il Giudice Tutelare

Ritenuto preliminarmente che la protezione realizzabile tramite l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno in favore di soggetto che si accerti essere incapace, possa anche estendersi ad ambiti decisionali strettamente personali (quali la cura del proprio corpo o il luogo dove vivere), ove ne emerga l'urgenza e necessità, e quando il soggetto mostri di non essere nelle condizioni di consapevolezza per assumere in proposito decisioni di cui comprenda la portata, il significato, gli effetti;

Ritenuto invero che, nel rispetto del principio costituzionale che da un lato garantisce *la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività* (art.32 Cost.), e che dall'altro subordina a un'espressa previsione legislativa (la c.d. *riserva di legge*) la possibilità di incidere su aree di libertà personale (quali sopra indicate) che dovrebbero essere rimesse alla sola libera determinazione del soggetto (artt.13, 14, 16, 32 Cost.), non solo tale espressa tutela sia riconosciuta dall'art.357 c.c. alla persona interdetta, venendo contemplata la *cura della persona* tra le precipue funzioni del tutore dell'interdetto, ma espressione assolutamente analoga si rinvenga nel dettato codicistico dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, non solo quando richiama le esigenze di *cura della persona* e i *bisogni del beneficiario* con riferimento ai criteri di scelta dell'amministratore di sostegno e al suo operato (artt.408 e 410 c.c.), ma soprattutto quando consente espressamente l'assunzione di *provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata* (art.405 c.4 c.c.), sia nella fase iniziale del procedimento attivato di nomina di Amministratore di Sostegno (analogamente a quanto consentito nel corso di un procedimento d'interdizione, ex art.424 e 361 c.c.), sia quando il tribunale adito per una pronuncia d'interdizione non ne ravvisi i presupposti ritenendo più *opportuno applicare l'amministrazione di sostegno* (art.418 c.3 c.c.);

Ritenuto pertanto che, nel rispetto dell'ulteriore principio di garanzia espresso in ambito sanitario sovranazionale (vedi Convenzione di Oviedo 4.4.97, ratificata in Italia con L.145/2001), che impone a ciascuno Stato la *previsione ex lege di un rappresentante* (persona fisica o autorità o organo) che autorizzi un intervento terapeutico in favore di un maggiorenne che non sia nelle condizioni di esprimere un valido e consapevole consenso, rientri a pieno titolo l'Amministratore di Sostegno tra i soggetti cui possa essere legittimamente riconosciuta tale funzione di rappresentanza, funzione che viene sancita da un giudice, quando abbia accertato l'impedimento psichico dell'interessato ad assumere consapevoli valutazioni inerenti la *cura della sua persona*, e abbia quindi esteso *l'oggetto dell'incarico* assegnato all'A.d.S. ex art.405 c.5 n.3 c.c., anche alla *cura della persona* come atto che *l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario*;

Preso atto che, venendo al caso di specie, Yy, portatrice di estesa patologia tumorale che ne richiede urgenti interventi terapeutici, visitata il 20.3.07 dallo psichiatra dott. G. dell'Az. Osped. di --, è apparsa *inconsapevole del proprio stato di malattia e acritica riguardo all'attuale ricovero... disorientata nel tempo... parzialmente*

disorientata nello spazio... orientata nella persona... presenta atteggiamento fatuo, eloquio spontaneo ridotto, importanti lacune mnesiche..., da cui la diagnosi clinica di *importante deficit delle funzioni cognitive superiori* che la rende *incapace di intendere e di volere e quindi di esprimere consenso alle cure*;

Preso atto che concordante appare la diagnosi del medico di base, dott.--, che riferisce di avere riscontrato nella paziente, alla visita del 26.2.07, “...*disorientamento spazio-temporale, psiche obnubilata, incapacità a rendersi conto degli atti che si compiono anche in vista di un evento... presenza di mostruose tumefazioni alla mammella destra con tumefazioni toraciche sino alla clavicola...*”;

Sentita personalmente l'interessata dal Giudice Tutelare il 29.3.07 e preso atto che la stessa, disponibile a relazionarsi all'interlocutore, ha mantenuto un atteggiamento sorridente e fatuo anche quando, dopo le iniziali domande inerenti i suoi dati anagrafici o la sua condizione abitativa, familiare, o economica (relativamente alla quale forniva notizie evasive e incomplete), le si è sottoposto il tema della sua malattia rappresentandone gli aspetti di gravità e sofferenza;

Rilevato in particolare, a conferma del suo esteso disorientamento e delle gravi lacune mnesiche, che la stessa, convinta di trovarsi ricoverata all'Ospedale di -- (anziché in quello di --), ha detto inizialmente di avere già *visto altre volte* il dottore che le stava di fronte (la sta seguendo da quando è ricoverata), dichiarando subito dopo di vederlo per la prima volta e di non aver avuto da lui alcuna notizia della sua malattia (si limitava a menzionare il medico di ... che le dava il Saridon per il mal di testa), negando dapprima una propria condizione di malattia (“Questo dottore non le ha mai detto che bisogna fare degli accertamenti per vedere se al seno c'è qualche cosa? ...*non mi hanno mai detto niente...* Questo dottore le ha detto che può andare a casa? ...*si...* Le ha detto che è guarita? ...*si... mi ricordo bene...*”), e quindi seguendo con l'intercalare “*infatti*” e con uno sguardo vacuo e sorridente la pacata ma approfondita analisi del medico, che di fronte al giudice le ricordava di averle già descritto le problematiche della sua malattia, e le ripeteva con parole comprensibili e chiare che si trattava di una malattia maligna alle mammelle, che non poteva essere curata chirurgicamente per l'estensione dei noduli ma che richiedeva un trattamento farmacologico tramite flebo che avrebbe potuto darle effetti pesanti quali caduta dei capelli, vomito, infiammazioni alla bocca, emorragie, spiegazioni al termine delle quali la stessa, alle richieste del giudice, affermava con candore di non avere mai sentito parlare di una malattia chiamata *cancro* o *tumore*, e dichiarava, con imperturbabile

espressione fatua e sorridente, di non ricordare affatto quanto il dottore le avesse appena finito di dire ma di essere comunque d'accordo;

Ritenuto pertanto che, emersa una condizione di assoluta inconsapevolezza e acriticità di Yy, che non consente di ritenere valido il consenso alle cure dalla stessa verbalizzato ma palesemente non compreso, ricorrano i presupposti di cui all'art.405 comma 4 c.c., legittimanti in via d'urgenza, a protezione della stessa, la nomina di un Amministratore di Sostegno Provvisorio che possa rappresentarla, sia nella valutazione delle problematiche di natura medica e nell'assunzione delle decisioni inerenti le terapie proposte, sia in prosieguo nell'adozione delle più opportune determinazioni circa le sue condizioni abitative, assistenziali, logistiche, che siano conformi alle sue esigenze di cura e alle problematiche connesse alla diagnosi di malattia;

Ritenuto che a ciò possa e debba provvedersi, data la gravità della patologia tumorale e l'urgenza di interventi di cura, anche in assenza di formale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'interessata (cui verrà tempestivamente notificata la richiesta e il presente decreto) nonché in assenza di audizione dei congiunti (si rileva che il coniuge si dice tuttora ricoverato presso Ospedale di -- per patologia non indicata, e che la figlia, sentita dai sanitari di ... e come riferito nella relazione 22.3.07, sembra non comprendere la gravità della malattia da cui è affetta la madre);

Ritenuto che, per le considerazioni che precedono, l'incarico possa essere riconosciuto in via provvisoria a professionista estraneo al nucleo familiare, che si porrà in contatto con l'interessata, con i familiari e con gli operatori Socio-Sanitari di riferimento;

Riservate al prosieguo ulteriori valutazioni e pronunce in contraddittorio dell'interessata e dei restanti congiunti, e all'esito di approfondimento istruttorio circa le condizioni patrimoniali della parte beneficiaria;

Per Questi Motivi

Nomina l'Xx, nato a il 5.7.1967, Amministratore di Sostegno in via provvisoria di Yy, nata a il 18.8.1934 (atto iscritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune, anno 1934), perché rappresenti in via esclusiva Yy nel compimento dei seguenti atti, sotto la sua personale responsabilità:

1. intrattenere rapporti con l'Autorità Sanitaria ed esprimere consensi o autorizzazioni a trattamenti o interventi necessari a tutela della sua salute, valutando le indicazioni dei sanitari,

2. decidere della sua più idonea soluzione abitativa e logistica o di ricovero, assicurando che le venga fornita assistenza e cura,
3. intrattenere rapporti con i Servizi Socio-Sanitari del territorio perchè attivino in suo favore modalità di controllo, cura e assistenza;
4. verificare, anche presso Uffici o Enti Pubblici o Istituti di Credito o Postali, quali siano le entrate e disponibilità di spettanza di Yy a titolo di pensione e/o indennità, interessi e frutti di risparmi e/o investimenti, o ad altro titolo, e se le stesse siano destinate alle sue spese ordinarie di mantenimento, assistenza e cura e di gestione dei suoi beni, riferendo sollecitamente al Giudice Tutelare;

Fissa per la comparizione personale di Yy e dei congiunti della stessa,
l'udienza del 28.6.07 ore 11 (Palazzo di Giustizia, stanza 102 piano I, lato Via San Barnaba), facendo presente il diritto di Yy di essere assistita da difensore legale, atteso che dalla pronuncia possono derivare limitazioni alla sua capacità di agire;

Dispone che il nominato Amministratore Xx produca relazione attestante gli incombeni di gestione svolti e indicazione delle sostanze e disponibilità della parte, allegando documentazione relativa, entro la data del 20.6.007.

Convoca l'Xx avanti al Giudice Tutelare per la data del 11.4.07 ore 9,30 per
il giuramento di cui all'art.349 e 411 c.c.

Dichiara il presente decreto immediatamente efficace.

Milano, 5.4.07.

Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Laura Cosentini

Si notifichi entro il 18.4.07 a cura della Cancelleria a :

- Yy
- coniuge e figlia di Yy
-

Si comunichi a cura della Cancelleria a:

- Xx,
- Ufficiale di Stato Civile di ..., per le annotazioni a margine dell'atto di nascita di Yy
- Pubblico Ministero
- Azienda Ospedaliera ...